

INTESA DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (C.F. 80007690805) con sede in Reggio Calabria Via XXV Luglio 1943 n.10 in persona del Direttore Prof. Alessandro Manganaro e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Caterina Terranova

e

il Parco Nazionale dell'Aspromonte (C.F. e P. IVA 920142250804) con sede in Gambarie di S. Stefano in Aspromonte, Via Aurora in persona del Presidente Prof. Antonio Perna, autorizzato alla stipula del presente atto

PREMESSO

- che l'Ente Parco dell'Aspromonte (d'ora in poi Ente Parco) e l'Accademia di Reggio Calabria (d'ora in poi Accademia), riconoscendo l'importanza della reciproca collaborazione ai fini dell'organizzazione dei servizi prestati, della migliore fruizione dei beni ambientali, ricompresi entro il territorio aspromontano, e dello studio delle caratteristiche peculiari del Parco, hanno stipulato nel settembre dell'anno 2000, un Protocollo d'Intesa, avente durata triennale, finalizzato a definire gli ambiti di possibili interventi di collaborazione;
- che si riscontra positivamente l'attività ad oggi svolta in collaborazione;
- che la suddetta intesa, scaduta nel settembre 2003, prevedeva all'art.4 la possibilità di una sua prosecuzione;
- che alla luce dei positivi risultati conseguiti nei decorsi anni, si manifesta la volontà di proseguire nell'opera di valorizzazione e di riqualificazione estetica ed artistica dei centri storici del Parco a partire dai Comuni di Plati e di Roccaforte del Greco con cui sono già in atto delle intese di massima;
- che nell'ambito della nuova intesa, l'Accademia, in attuazione dei suoi fini istituzionali, potrà conseguentemente stipulare con l'Ente Parco specifici accordi o convenzioni per lo svolgimento di varie attività;
- che l'Accademia conferma l'interesse a contribuire alla valorizzazione del territorio del Parco offrendo prodotti, contributi, studi, ricerche quali: studi del colore, riqualificazione estetica dei siti naturali ed urbani dell'Aspromonte, restauro dei beni artistici ed architettonici, studi ed ambientazione di arredi per le strutture di fruizione e promozione del Parco, studi grafici per gadget del

Parco, CD Rom dei siti del Parco. Il tutto realizzato facendo ricorso alle competenze professionali dei docenti e degli allievi.

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:

Art. 1 – Le parti definiranno programmi relativi alle attività delineate in premessa e concorderanno i temi e le condizioni ad essi relative, inclusi eventuali diritti di proprietà e connessi diritti di utilizzazione. Le convenzioni attuative regoleranno, altresì, gli eventuali rapporti finanziari.

Art. 2 - L'Ente Parco e l'Accademia si impegneranno a prevedere le opportune forme di comunicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti in loro possesso, con particolare riguardo alle notizie di carattere storico-artistico, antropologico, geografico, topografico ed ambientale e quant'altro possa essere utile.

Art. 3 – L'Ente Parco e l'Accademia provvederanno alla realizzazione di ricerche comuni, prestando la disponibilità dei propri mezzi e delle rispettive competenze professionali. Particolare attenzione sarà data ai progetti di ricerca che prevedono lo studio finalizzato delle risorse ambientali del territorio aspromontano. L'Ente Parco sosterrà i progetti di ricerca e le relative attività, volte alla valorizzazione artistica ed estetica del territorio aspromontano nonché alla sua promozione, anche attraverso l'organizzazione di stage formativi destinati agli allievi meritevoli e l'erogazione di borse di studio. All'Accademia è riconosciuta piena autonomia scientifica ed organizzativa nella conduzione delle ricerche e nella valutazione dei risultati per le attività finanziate dall'Ente. I risultati delle ricerche condotte saranno resi tempestivamente disponibili all'Ente Parco, che, in ogni caso, dovrà sottoporre i singoli progetti pervenuti dall'Accademia all'approvazione del Consiglio Direttivo, ovvero della Giunta Esecutiva ovvero del Direttore dell'Ente Parco.

Art. 4 – L'Intesa entra in vigore alla data di sottoscrizione della stessa e ha durata di 3 (tre) anni; successivamente le parti si incontreranno per valutare l'opportunità o meno della prosecuzione dell'Intesa tenendo conto della necessità di portare a termine i programmi di cui agli articoli precedenti.

Art. 5 – Ciascuna delle Parti in fase di attuazione delle singole convenzioni avrà l'obbligo di informare tempestivamente, e per iscritto, l'altra parte di qualunque

evento di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti a suo carico dall'Intesa, ai fini di concordare le soluzioni più opportune.

Letto, confermato e sottoscritto


Reggio Calabria 30 novembre 2004

per L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI

REGGIO CALABRIA:

IL PRESIDENTE

AVV. CATERINA TERRANOVA



Caterina Terranova

IL DIRETTORE

PROF. ALESSANDRO MANGANARO

per l'ENTE PARCO NAZIONALE

D'ASPROMONTE

IL PRESIDENTE

PROF. ANTONIO PERNA



Antonio Perna